



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza 58/2011 - Decisione del 9/02/2001 - Deposito del 18/02/2011
Massima 1:	<p>Titolo Ferrovie - Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Attribuzione alla competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano dei servizi ferroviari di interesse locale con relativo trasferimento di risorse – Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, per sopravvenuta adozione, in ossequio alle procedure statutarie, delle norme di attuazione in materia di trasporto ferroviario – Estinzione del processo.</p> <p>Testo Va dichiarata l'estinzione del giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 23 luglio 2009, n. 99 che attribuisce alla competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano i servizi ferroviari di interesse locale e le relative risorse, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, Cost. e 48-bis dello statuto speciale regionale, nonché al principio di leale collaborazione. La Regione Valle D'Aosta ha presentato rinuncia al ricorso, formalmente accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della sopravvenuta approvazione, in ossequio alle procedure prescritte dallo statuto, del decreto legislativo n. 194/2010, recante norme di attuazione dello statuto speciale regionale in materia di trasporto ferroviario.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio legge 23/07/2009 n. 99 art. 63</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 4 statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 19/11/1997 n. 422 art. 1 co. 3</p>



decreto legislativo 19/11/1997 n. 422 art. 9
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
art. 23

Redattore: Antonella De Luca

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

